



# Città di Mondovì

## Provincia di Cuneo

### *SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE*

Marca da bollo: 01131844673519  
Nr. Prot. indicato nella mail certificata  
Pratica SUAP n. 226/2014

### **IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

#### **Premesso:**

- che il Sig. Francesco Maltoni nato a Bari il 16/11/1970, in qualità di legale rappresentante della ditta Aimeri Ambiente S.r.l. a socio unico con sede legale in Rozzano (MI) Strada 4 Palazzo Q6, in data 09/09/2014 ai prot. 27184, 27186 e 27188 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **5.5.**: *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*, per l'impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6;
- che la domanda sopra indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento amministrativo, comunicato il 17/09/2014 con nota prot. 28032;
- che la domanda di autorizzazione in questione concerne il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

<i>Estremi atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Oggetto</i>
D.D. n. 488 del 6/06/2011 D.D. n. 590 del 1/08/2011 D.D. n. 432 del 30/08/2012 D.D. n. 531 del 1/08/2013 D.D. n. 2459 del 25/07/2014 D.D. n. 2532 del 1/08/2014	Provincia di Cuneo	Recupero rifiuti - esercizio e gestione un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - RAEE e batterie al piombo
D.G.P. n. 277 del 4/08/2009	Provincia di Cuneo	Autorizzazione emissioni in atmosfera

- che il SUAP ha richiesto alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio di compiere l'attività amministrativa corrispondente al procedimento anzidetto e di adottare la conseguente determinazione finale, così compiendo l'istruttoria necessaria per la formazione del provvedimento conclusivo;
- che detta Amministrazione ha provveduto al riguardo ed è pervenuta la seguente determinazione:
  - relazione contenente gli esiti dell'attività istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a firma del Dirigente del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, trasmessa con nota prot. 64642 del 30/06/2015 e pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune in data 01/07/2015 prot. 19281;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 6 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.C. 16/01/2014 n. 4;

**Ritenuta** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

## RILASCIA

### AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**alla ditta Aimeri Ambiente S.r.l. a socio unico con sede legale in Rozzano (MI) Strada 4 Palazzo Q6** per l'esercizio dell'attività IPPC: **5.5.**: *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti, per l'impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6*

sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi:

<i>Estremi atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Oggetto</i>
D.D. n. 488 del 6/06/2011 D.D. n. 590 del 1/08/2011 D.D. n. 432 del 30/08/2012 D.D. n. 531 del 1/08/2013 D.D. n. 2459 del 25/07/2014 D.D. n. 2532 del 1/08/2014	Provincia di Cuneo	Recupero rifiuti - esercizio e gestione un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - RAEE e batterie al piombo
D.G.P. n. 277 del 4/08/2009	Provincia di Cuneo	Autorizzazione emissioni in atmosfera

**L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:**

- 1) **l'impianto deve essere esercito e gestito nel rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegata relazione contenente gli esiti dell'attività istruttoria** per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a firma del Dirigente del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, trasmessa con nota prot. 64642 del 30/06/2015 e pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune in data 01/07/2015 prot. 19281 comprensiva dei seguenti allegati:
  - ✓ **Allegato tecnico 1 (limiti e prescrizioni);**
  - ✓ **Allegato tecnico 2 (Piano di monitoraggio e controllo).**
- 2) l'istante deve provvedere **all'adeguamento delle garanzie finanziarie** tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'ambiente. Tali garanzie devono essere adeguate, **entro 60 giorni dal ricevimento della presente**, secondo i criteri impartiti dalla DGR n. 20-192 del 12/6/90 e s.m.i.;
- 3) la ditta dovrà in seguito adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Mondovì, 22 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SUAP  
F.to digitalmente dott. Germano Gola



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE**  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

**Parere SUAP** per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. a socio Unico, con sede legale in Rozzano (MI) ed operativa in Mondovì, Via Aosta, 4/6 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività ippc **5.5.**: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

(Rif. Pratica n. 08.02/232)

SUAP del Comune di Mondovì

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva succitata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1, di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e s.m.i., che ha abrogato il D.Lgs. 372/99, all'art. 5, comma 1 ha previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sia per l'esercizio degli impianti nuovi, sia per la modifica sostanziale e l'adeguamento degli impianti esistenti;
- in data 26/08/2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" che ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ha abrogato il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/03/2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento)", che ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare il Titolo III-bis;

- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che la stessa sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con nota prot. n. 28033 del 17/09/2014, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Mondovì ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta **AIMERI AMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6 – P.IVA 00991830084 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **5.5.: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti**, per l'impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, nonché si è provveduto alla pubblicazione, nei termini di legge, sul sito web della Provincia delle informazioni indicate al comma 3 dell'art. 29-*quater*, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini della consultazione da parte del pubblico;
- non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico, entro i 30 giorni successivi alla suddetta pubblicazione;
- con nota prot. n. 93365 del 30/09/2014 è stata convocata, per il giorno 11 novembre 2014, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono stati invitati il Sindaco del Comune di Mondovì, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Mondovì, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, la Società Mondo Acqua SpA gestore della pubblica fognatura ed i Servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
  - o due funzionari tecnici professionali del Dipartimento ARPA di Cuneo;
  - o il procuratore speciale della società Mondo Acqua S.p.A.;
  - o due tecnici delegati per la ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato al presente parere che ne costituisce parte integrante;
- con nota prot. n. 110753 del 17/11/2014, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti e delle integrazioni, volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota del 30/12/2014, la ditta Aimeri Ambiente Srl ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni a cui è seguita la nota di concessione della Provincia prot. n. 895 del 8/01/2015;

- in data 10/02/2015 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso nota di rettifica del parere presentato per la Conferenza di Servizi del 11/11/2014;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 3/03/2015, la ditta Aimeri Ambiente S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 28555 del 23/03/2015, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza, per eventuali osservazioni e, nel termine indicato, non sono pervenuti riscontri;

**ritenuto:**

- o necessario richiamare le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” evidenziando che:
  - con D.M. 13/11/2014, n. 272 è stato emanato il Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  - al momento dell'emanazione del suddetto decreto l'istruttoria relativa al rilascio dell'AIA si era già conclusa favorevolmente;
  - la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alla garanzie finanziarie di cui al comma 9–septies dell'art. 29–sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**dato atto che** il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- o evidenziato che, a seguito dell'istruttoria svolta dall'ufficio competente, sussistono i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta nel rispetto **delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 del presente provvedimento;**

**visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale”;
- il D.M. 13/11/2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art.5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la nota prot. n.6393/A16 del 25/02/2015 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, ad oggetto: "Orientamenti per l'attuazione del D. Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 giugno 2015, n. 12422, ad oggetto: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160, di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

**considerato che** a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX della parte II - Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, ai fini dell'esercizio, pertanto, risultano sostituiti i seguenti provvedimenti:

<i>Estremi atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Oggetto</i>
D.D. n. 488 del 6/06/2011 D.D. n. 590 del 1/08/2011 D.D. n. 432 del 30/08/2012 D.D. n. 531 del 1/08/2013 D.D. n. 2459 del 25/07/2014 D.D. n. 2532 del 1/08/2014	Provincia di Cuneo	Recupero rifiuti - esercizio e gestione un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - RAEE e batterie al piombo
D.G.P. n. 277 del 4/08/2009	Provincia di Cuneo	Autorizzazione emissioni in atmosfera

### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX della parte II - Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla stessa, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso di variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, ai sensi del comma 4, art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Mondovì, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso che** ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**in ordine al rilascio**, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a favore della Ditta **AIMERI AMBIENTE S.r.l. a Socio Unico**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6 – P.IVA 00991830084 - per l'esercizio dell'attività IPPC: **5.5.: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti**, per l'impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6

**a condizione che vengano rispettati:**

- i limiti e le prescrizioni, indicate nell' **Allegato tecnico 1**;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'**Allegato tecnico 2**, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;**

### **EVIDENZIA CHE**

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- l'istante deve provvedere **all'adeguamento delle garanzie finanziarie** tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'ambiente. Tali garanzie devono essere adeguate, **entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo da parte del SUAP**, secondo i criteri impartiti dalla DGR n. 20-192 del 12/6/90 e s.m.i.;
- la ditta dovrà in seguito adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Luciano FANTINO**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**Rilascio**

**Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. - Mondovì**

**ALLEGATO tecnico 1**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....</b>	<b>2</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>2</b>
<b>PRESCRIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA.....</b>	<b>6</b>
<b>PRESCRIZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>GESTIONE RIFIUTI.....</b>	<b>6</b>
<b>PRESCRIZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>SCARICHI IDRICI.....</b>	<b>12</b>
Scarichi acque reflue.....	14
Prescrizioni .....	15
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>16</b>
<b>PRESCRIZIONI .....</b>	<b>17</b>
<b>EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>19</b>
<b>QUADRO EMISSIVO E LIMITI DI EMISSIONE .....</b>	<b>19</b>
<b>PRESCRIZIONI .....</b>	<b>19</b>
<b>SICUREZZA INDUSTRIALE, PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE ...</b>	<b>19</b>

## PREMESSA

La ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4 Palazzo Q6 ed operativa in Mondovì, Zona Industriale, Via Aosta, è uno stabilimento esistente che rientra nel campo di applicazione della disciplina prevista dalla normativa IPPC/IED di cui al D.Lgs. 04 marzo 2014, n.46 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE, poiché vengono svolte attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII, della parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., introdotto ex-novo dall'art.26 del succitato decreto.

La ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. svolge l'attività di recupero rifiuti in quanto titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 277 del 4.8.2009, avente ad oggetto: "*Progetto di impianto di recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non contenenti sostanze lesive dell'ozono atmosferico in Comune di Mondovì, zona industriale. Proponente: PONTICELLI S.r.l., Strada 4, Palazzo Q6 – 20089 ROZZANO (MI). Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.*", successivamente modificata e integrata con provvedimenti dirigenziali n.488 del 6.6.2011, n.590 del 1.8.2011, n.432 del 30.8.2012, n.531 del 1.8.2013, n.2459 del 25.7.2014 e n.2532 del 1.8.2014.

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'impianto in esame è situato nella Zona Industriale di Mondovì, Via Aosta, nell'area catastalmente individuata al Foglio n°70, mappali n°445, 447, 449, 451, 453, 454, 456, 458, 460 e 463, inserita dal Piano Regolatore Comunale in "Attività economiche - Attività produttive di nuovo impianto".

L'area è all'interno di un ampio terrazzo di origine alluvionale con morfologia pianeggiante e debolmente degradante verso Nord-Nordest, compreso tra i Torrenti Ellero e Branzola che scorrono incassati in valli con ripide scarpate a quote decisamente inferiori. Data la morfologia non sono presenti nell'area dissesti idrogeologici in atto o potenziali.

Per quanto concerne la circolazione idrica sotterranea, si osserva che, all'interno dei depositi alluvionali prevalentemente grossolani, è contenuta una falda idrica libera, con soggiacenza media pari a 3-4 metri, limitata in profondità dal substrato terziario di natura marnosa.

La classificazione acustica del Comune di Mondovì inserisce l'area dell'impianto in classe V – "*Aree prevalentemente industriali*". Non sono presenti accostamenti critici in adiacenza al sito il quale confina con altre aree produttive, in gran parte urbanizzate.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l., presso la sede operativa in oggetto, risulta autorizzata ad eseguire operazioni di recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in via ordinaria, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in forza della Deliberazione della Giunta Provinciale n.277 del 4 Agosto 2009, come modificata dai successivi Provvedimenti Dirigenziali n.488 del 6.6.2011, n.590 del 1.8.2011, n.432 del 30.8.2012, n.531 del 1.8.2013, n. 2459 del 25.7.2014 e n. 2532 del 1.8.2014.

Le attività svolte presso l'impianto possono essere così sintetizzate:

- Stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Gli "elettrodomestici per il freddo" (codici CER 20 01 23\* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e 16 02 11\* - apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC) e le batterie (codici CER 16 06 01\*, 20 01 33\*, 16 06 05 e 20 01 34) risultano autorizzati alla sola operazione di messa in riserva R13.

Sono viceversa destinati alle operazioni di trattamento vere e proprie, successive alla fase di messa in riserva, mediante operazioni di recupero R3, R4 e/o R5:

- gli apparecchi televisivi e schermi pc, tv e monitor di cui ai codici CER 20 01 35\* e 16 02 13\*;
- le altre apparecchiature elettroniche contenenti sostanze pericolose (codici CER 20 01 35\* e 160213\*);
- i grandi elettrodomestici e distributori automatici (codici CER 20 01 36, 16 02 14 e 16 02 16);
- i pannelli fotovoltaici (codici CER 16 02 14 e 20 01 36);
- le altre apparecchiature non contenenti sostanze pericolose (codici CER 20 01 36, 16 02 14 e 160216).

Con il recente Provvedimento Dirigenziale n. 2459 del 25.7.2014 sono state inoltre inserite le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui ai codici CER 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 02 01 10, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 02 e 20 01 40.

I rifiuti costituiti da apparecchi televisivi e schermi pc, tv e monitor fuori uso vengono sottoposti preliminarmente ad uno smontaggio manuale, finalizzato alla separazione dalla carcassa dei cavi elettrici, dei condensatori, delle batterie e gli accumulatori, le schede elettroniche di dimensione superiore a 10 cm, ecc.. Le componenti non pericolose separate sono quindi inviate alla linea di triturazione/selezione per la riduzione volumetrica.

Nel caso di apparecchi televisivi con tubo catodico, dopo la fase di smontaggio manuale, si procede al taglio della fascetta metallica; successivamente il rifiuto, viene portato tramite nastro trasportatore in un locale servito da un adeguato sistema di aspirazione, dove vengono separati il vetro anteriore dal vetro posteriore e aspirate le polveri.

Gli apparecchi con schermi piatti vengono sottoposti ad analogo smontaggio manuale, per il successivo eventuale invio delle componenti non pericolose separate alla linea di triturazione per la riduzione volumetrica e una maggiore affinazione della separazione dei componenti.

Analogo procedimento viene adottato anche per le apparecchiature pericolose e non, diverse dagli schermi.

Il materiale selezionato dalle precedenti fasi di smontaggio, viene poi alimentato in testa alla linea di triturazione/selezione tramite ragno caricatore.

Le operazioni su questa linea consistono in una triturazione grossolana, seguita da una prima selezione manuale su nastro trasportatore, per una successiva seconda fase di triturazione analoga alla prima che permette una nuova selezione manuale dei materiali recuperabili. A valle della seconda selezione manuale, il materiale non separato viene sottoposto ad un'ulteriore riduzione volumetrica e ad una sequenza di separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi e della plastica, eseguita inizialmente con magneti e poi con separatore a tamburo rotante.

Il sito e le attività lavorative rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Aziendale UNI EN ISO 14001:2004.

### **Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT**

La ditta applica le prescrizioni dettate dai provvedimenti autorizzativi citati in precedenza, che trovano riscontro anche nelle MTD di settore, ovvero:

- l'impianto è organizzato per settori alle diverse fasi di trattamento (conferimento e stoccaggio, messa in sicurezza e smontaggio, frantumazione delle carcasse, stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche);
- l'impianto garantisce che la movimentazione dei rifiuti avvenga senza rischi di rottura dei circuiti frigoriferi o dei tubi catodici presenti nelle apparecchiature;
- le operazioni di trattamento (pretrattamento e messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione e selezione) avvengono in locale chiuso;
- le operazioni di messa in sicurezza sono conformi a quanto richiesto dalle MTD di settore;

- vengono adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature in assenza di misure atte a garantire la sicurezza degli operatori e l'integrità delle apparecchiature stesse.

## Prescrizioni generali

1. Le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
5. deve essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte IV<sup>a</sup> del decreto legislativo 152/06, e successive modificazioni; in caso contrario, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitandone e riducendone ogni loro impatto sull'ambiente;
6. il perimetro dell'area destinata all'impianto deve essere risultare recintato, munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori. Inoltre, deve essere segnalata la presenza con un cartello nel quale viene indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
7. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso il servizio di reperibilità o mediante sistemi automatici di controllo;
8. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
9. le aree di manovra, le postazioni di lavoro interne ed esterne, le vie di circolazione e altre aree all'aperto utilizzate ed occupate dagli addetti alle varie attività, devono poter essere utilizzate facilmente, in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione da pedoni o veicoli senza rischi di investimento/schiacciamento/urto (eventualmente installando degli idonei dissuasori/ripari presso le zone a presenza promiscua di pedoni e mezzi mobili nonché in prossimità di tutte le zone di lavoro dei veicoli di manovra); il tracciato delle vie di circolazione deve essere identificato da apposita cartellonistica riferita al traffico veicolare e le zone di pericolo segnalate in modo chiaramente visibile;
10. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve essere garantita la funzionalità;
11. nel caso che si sviluppi un incendio nelle aree di cui trattasi, ogni cautela deve essere inoltre posta al fine di evitare, ovvero di contenere, eventuali fenomeni di inquinamento derivanti dalle operazioni di spegnimento;
12. l'istante deve provvedere - non oltre 180 giorni dalla data di cessazione dell'esercizio delle operazioni autorizzate - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
13. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
14. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
15. devono essere comunicati - entro il termine sopra indicato e su carta legale - eventuali variazioni del tipo e delle attrezzature usate, nonché del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;

16. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni, con contestuale restituzione del provvedimento autorizzativo;
17. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno e fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
18. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
19. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere le informazioni necessarie;
20. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
21. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

# PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA

Lo stabilimento produce energia termica utilizzata per il riscaldamento dei locali utilizzando tre caldaie a condensazione a metano aventi potenzialità complessiva pari a 289 kW

E' stato installato un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria nei mesi estivi. L'attività - stante i bilanci relativi all'anno 2013 – comporta un consumo energetico specifico di circa 0,14 – 0,15 kWh/Kg rifiuto processato/ingessato.

## ***Interventi e tempistiche di adeguamento alle MTD e miglioramento***

Le MTD per gli impianti di stoccaggio rifiuti non forniscono dei dati di confronto relativamente ai consumi energetici, si ritiene quindi che allo stato attuale non si rendano necessari particolari interventi migliorativi.

## **Prescrizioni**

- nell'eventualità di dismissione di sistemi di illuminazione e apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali.

# GESTIONE RIFIUTI

Come riportato nel capitolo Descrizione dell'attività, l'impianto svolge operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; in particolare gli "elettrodomestici per il freddo" e le batterie risultano autorizzati alla sola operazione di messa in riserva R13, mentre sono destinati ad operazioni di trattamento vere e proprie, successive alla fase di messa in riserva, mediante operazioni di recupero R3, R4 e/o R5, gli apparecchi televisivi e schermi pc, tv e monitor, le altre apparecchiature elettroniche contenenti sostanze pericolose, i grandi elettrodomestici e distributori automatici, i pannelli fotovoltaici le altre apparecchiature non contenenti sostanze pericolose, in ossequio all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con Deliberazione della Giunta Provinciale n.277 del 4 Agosto 2009, come modificata dai successivi Provvedimenti Dirigenziali n.488 del 6.6.2011, n.590 del 1.8.2011, n.432 del 30.8.2012, n.531 del 1.8.2013, n. 2459 del 25.7.2014 e n. 2532 del 1.8.2014.

Con il recente Provvedimento Dirigenziale n. 2459 del 25.7.2014 sono state inoltre autorizzate le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui ai codici CER 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 02 01 10, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 02 e 20 01 40.

Il quantitativo annuo massimo di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto risulta pari a 5500 Mg, di cui 3000 Mg destinati alla sola messa in riserva e 2500 al recupero, cui va sommato un quantitativo di batterie ed accumulatori, comprensivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pari a 1000 Mg, e di 3500 Mg tonnellate di rifiuti non pericolosi.

Il quantitativo massimo di rifiuti di terzi in stoccaggio risulta pari a 96 Mg per i rifiuti pericolosi e 208 Mg per i rifiuti non pericolosi; sono inoltre autorizzati allo stoccaggio 310 Mg di rifiuti prodotti, derivanti dalle operazioni di trattamento, di cui 63 riferiti ai rifiuti pericolosi e 247 a quelli non pericolosi.

## **Prescrizioni**

1. l'impianto, qualora ritenuto idoneo dall'Autorità preposta, deve essere destinato prioritariamente al trattamento dei rifiuti prodotti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Cuneo;

2. i rifiuti devono essere stoccati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente;
3. l'istante, nella fase di gestione dell'impianto, deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, nonché i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
  - a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
  - b) deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emissione di odori sgradevoli;
  - c) è fatto obbligo di provvedere alla disinfestazione e derattizzazione dell'area, qualora se ne ravvisi la necessità;
4. i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto, come riportate nella Planimetria Aree di Stoccaggio trasmessa in data 11 giugno 2015 e registrata al prot. n.57968 del 12.6.2015;
5. devono essere distinti i settori di conferimento da quelli di stoccaggio;
6. le aree destinate alla messa in riserva e al deposito preliminare devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica, riportante la tipologia dei rifiuti stoccati ed il relativo codice C.E.R., e deve essere garantita la separazione tra rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché tra i rifiuti ingresso all'impianto e quelli provenienti dal trattamento;
7. l'elenco complessivo dei rifiuti ammessi all'impianto è riportato nelle **Tabelle A1 e A2 del presente Allegato**, ove sono indicati i quantitativi annui in ingresso, le modalità di stoccaggio, le capacità massime stoccabili ed i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi autorizzati. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
8. i rifiuti identificati da differenti codici CER devono essere stoccati separatamente nel medesimo settore di stoccaggio. E' vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio;
9. le pavimentazioni, sia interne che esterne al capannone ed alle tettoie, devono essere predisposte in modo tale da risultare idonee all'uso cui sono destinate. In particolare, la pavimentazione dei vari settori di conferimento e stoccaggio dei rifiuti deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che, in maniera accidentale, possano fuoriuscire durante le operazioni di movimentazione o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Lo spazio tra i contenitori posti deve garantire il passaggio agevole per le operazioni di controllo e di movimentazione. Lo spazio minimo necessario deve essere pari a 60 cm;
10. lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti e dei pezzi smontati devono essere realizzati in modo da non modificare le caratteristiche dei medesimi compromettendone l'avvio alle successive fasi di recupero o smaltimento e garantendo la protezione delle apparecchiature dismesse; in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer;
11. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
12. relativamente ai recipienti destinati allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
  - i contenitori e i serbatoi devono essere collocati sotto idonea copertura o provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni autorizzate;
  - i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 13. i rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico-nocivi ovvero lo sviluppo di quantità di calore sensibili;
- 14. nello specifico, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono collocati sotto idonea copertura o dotati di sistemi di chiusura superiore;
- 15. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 16. la messa in sicurezza dei rifiuti deve essere eseguita secondo quanto previsto al punto 4 dell'allegato 7 del D. Lgs. 49/14;
- 17. deve essere installato, in ingresso all'impianto, un rivelatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- 18. per qualunque tipo di sversamento accidentale di rifiuti, la Ditta deve adottare ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti e conservare, in perfetta efficienza, adeguati sistemi di contenimento dei suddetti versamenti;
- 19. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
- 20. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
- 21. i rifiuti di cui trattasi devono essere conferiti a soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite vettore appositamente autorizzato. E' vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di messa in riserva in conto terzi, fatta salva la necessità preventivamente documentata e comunicata agli organi di controllo;
- 22. per ogni singolo conferitore di rifiuti, l'accettazione all'impianto di rifiuti presuppone che la ditta sia in grado di procedere ai necessari controlli preventivi e, pertanto, debba procedere alla identificazione preliminare del rifiuto da effettuarsi prima della stipula del contratto di servizio al produttore. In particolare, l'istante deve provvedere alla classificazione ed alla caratterizzazione dei rifiuti in osservanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 1357/14, alla Decisione Ce 955/2014 e al Regolamento UE 1324/2014;
- 23. fatto salvo quanto indicato al precedente punto 22, le modalità di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti sono riportate nell'allegato tecnico 2;
- 24. le schede descrittive del rifiuto e le certificazioni analitiche attestanti il rispetto dei requisiti di legge devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli Organi di controllo. Le certificazioni analitiche devono essere trasmesse in copia alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo in occasione della relazione annuale;
- 25. i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati allo smaltimento in discariche sono assoggettati alle disposizioni di cui al DM 27/9/2010. La documentazione richiesta dalla suddetta norma deve essere conservata presso la Ditta onde consentire agli Organi di controllo le necessarie verifiche;
- 26. i rifiuti in uscita dall'impianto e destinati a smaltimento, presso impianti diversi dalle discariche, devono essere caratterizzati sulla base delle prescrizioni impartite dalle autorizzazioni per detti impianti. La documentazione necessaria per la caratterizzazione suddetta deve essere conservata presso l'istante e messa a disposizione, su richiesta, degli Organi di controllo.

**Tabella A1**

**ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI IN INGRESSO**

(Quantitativo annuo massimo in ingresso = 6.500 Mg)

(Capacità istantanea massima di stoccaggio = 96 Mg)

C.E.R.	RIFIUTO	SETTORE STOCCAGGIO	CAPACITA' MASSIMA Istantanea [Mg]	QUANTITATIVO ANNUO STOCCATO [Mg]	TEMPO MASSIMO DI PERMANENZA (GIORNI)	OPERAZIONI AUTORIZZATE
<b>ELETTRODOMESTICI PER IL FREDDO</b>						
20 01 23 *	<i>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</i>	C1	30	3.000	180	R13
16 02 11 *	<i>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i>					
<b>BATTERIE</b>						
16 06 01 *	<i>Batterie al piombo</i>	C2	30 (*)	1.000 (*)	180	R13
20 01 33 *	<i>Batterie ed accumulatori (da RD di rifiuti domestici ed assimilati)</i>					
<b>APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b>						
20 01 35 *	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi</i>	D1, D2, D4	36	2.500	180	R13, R3, R4, R5
16 02 13 *	<i>Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12</i>					

(\*) Compresa batterie CER 20 01 34 e 16 06 05

**Tabella A2**

**ELENCO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN INGRESSO**

(Quantitativo annuo massimo in ingresso = 4.500 Mg)

(Capacità istantanea massima di stoccaggio = 208 Mg)

C.E.R.	RIFIUTO	SETTORE STOCCAGGIO	CAPACITA' MASSIMA INSTANTANEA [Mg]	QUANTITATIVO ANNUO STOCCATO [Mg]	TEMPO MASSIMO DI PERMANENZA (GIORNI)	OPERAZIONI AUTORIZZATE
<b>BATTERIE</b>						
16 06 05	<i>Altre batterie ed accumulatori</i>	C2	30 (°)	1.000	180	R13
20 01 34	<i>Batterie ed accumulatori non pericolosi (da RD di rifiuti domestici ed assimilati)</i>					
<b>APPARECCHIATURE NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE</b>						
20 01 36	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23</i>	D1, D3	88	2.700	180	R13, R3, R4, R5
16 02 14	<i>Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 e 16 02 12</i>					
16 02 16	<i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</i>					
<b>ALTRI CER</b>						
02 01 04	<i>Rifiuti plastici (ad esclusioni degli imballaggi)</i>	D5	90	250	180	R13, R3
07 02 13	<i>Rifiuti plastici</i>					
15 01 02	<i>Imballaggi in plastica</i>					
16 01 19	<i>Plastica</i>					
17 02 03	<i>Plastica</i>					
19 12 04	<i>Plastica e gomma</i>					
20 01 39	<i>Plastica</i>			550	180	R13, R4
02 01 10	<i>Rifiuti metallici</i>					
15 01 04	<i>Imballaggi metallici</i>					
16 01 17	<i>Metalli ferrosi</i>					
17 04 05	<i>Ferro e acciaio</i>					
17 04 07	<i>Metalli misti</i>					
19 10 01	<i>Rifiuti di ferro e acciaio</i>					
19 12 02	<i>Metalli ferrosi</i>					
20 01 40	<i>Metallo</i>					

(°) Compresa batterie CER 20 01 33\* e 16 06 01\*

**Tabella B1: RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRODOTTI**

CER	RIFIUTO	CAPACITA' STOCCAGGIO INSTANTANEA (Mg)	SETTORE STOCCAGGIO	TEMPO MASSIMO PERMANENZA (giorni)
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	52,0	2	180
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici			
13 02 08*	Altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni			
13 08 02*	Altre emulsioni			
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			180
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB			
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			
16 06 01*	Batterie al piombo			
16 06 02*	Batterie al nichel cadmio			
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio			
19 10 05*	Altre frazioni contenenti sostanze pericolose			
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose			365
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio			180
19 08 10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	11,0 (°)	Disol.	365
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali			

(°) Compresi fanghi disoleatore CER 19 08 14 e 19 08 99

**Tabella B2: RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI**

CER	RIFIUTO	CAPACITA' STOCCAGGIO INSTANTANEA (Mg)	SETTORE STOCCAGGIO	TEMPO MASSIMO PERMANENZA (giorni)	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	247,0	1	180	
16 06 04	Batterie alcaline				
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori				
17 01 01	Cemento				3
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				3
19 10 06	Altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05				1
19 12 01	Carta e cartone				3
19 12 02	Metalli ferrosi				4 e cassone
19 12 03	Metalli non ferrosi				1 e 4
19 12 04	Plastica e gomma				3
19 12 05	Vetro				
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		1	365	
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				
20 03 03	Residui della pulizia stradale		1	180	
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	11,0 (°)	Disol.	365	
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti				

(°) Compresi fanghi disoleatore CER 19 08 10\* e 19 08 13\*

# Scarichi idrici

L'acqua è utilizzata ai soli fini potabile e per i servizi igienici, pertanto nell'impianto di che trattasi non vi è utilizzo d'acqua per uso produttivo.

L'approvvigionamento della risorsa idrica avviene unicamente tramite l'acquedotto comunale che fornisce l'acqua esclusivamente per gli usi descritti.

Nel bilancio idrico la Ditta dichiara di prelevare 179 m<sup>3</sup>/anno<sup>1</sup>. I consumi dichiarati sono così ripartiti:

- 161 m<sup>3</sup>/anno scarichi domestici;
- 18 m<sup>3</sup>/anno uso potabile e igienico.

Presso l'impianto, esistono n. 2 p.ti di scarico finale e precisamente:

- S1 - acque reflue domestiche;
- S2 - acque meteoriche piazzali e acque meteoriche coperture.

L'impianto in oggetto è dotato di due tipologie di reti di gestione delle acque:

1. la rete di gestione delle **acque reflue assimilabili a quelle domestiche**, il cui p.to di emissione – siglato **S1** – recapita nella rete fognaria esistente e comprende, sia la rete delle c.d. "acque nere", derivanti dai servizi igienici della zona uffici che, quelle provenienti dai lavandini e dalle docce c.d. "acque grigie";
2. la rete di gestione delle **acque meteoriche**, il cui p.to di emissione – siglato **S2** – recapita nella rete di raccolta delle "acque bianche" che corre interrata lungo Via Aosta, con dispersione finale nel Torrente Ellero.

Presso lo scarico S2, recapitano i seguenti scarichi parziali:

- **P – acque meteoriche provenienti dai piazzali**, a valle di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionato, tenuto conto che le superfici affluenti, presentano un'area complessiva pari a circa 1.700 m<sup>2</sup> ;
- **C – acque meteoriche provenienti dalle coperture**, pertanto quelle di precipitazione meteorica che interessano le coperture delle strutture presenti in sito e riconducibili a:
  - capannone sede della linea di trattamento/recupero rifiuti, di stoccaggio dei materiali selezionati (in uscita), dei locali uffici e maestranze, avente superficie coperta pari a 1.382 m<sup>2</sup>;
  - capannone aperto (non tamponato) di messa in riserva rifiuti, avente superficie coperta pari a 1.382 m<sup>2</sup>;

## Considerazioni sulla tipologia delle acque e regime autorizzativo

Le **acque reflue assimilabili a quelle domestiche** recapitano all'interno della pubblica rete fognaria, collegata al depuratore comunale (scarico S1).

- l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal gestore del S.I.I. In proposito si specifica che, in data 16 febbraio 2015, la Ditta Aimeri Ambiente S.r.l., ha provveduto a comunicare alla Mondo Acqua S.p.A., l'esercizio dello scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.P.R. 277/2011, come richiesto dal gestore in C.d.S.

Le **acque meteoriche dei piazzali** recapitano tramite lo scarico S2, nella fognatura acque bianche che corre interrata lungo Via Aosta, con dispersione finale nel Torrente Ellero. In proposito si evidenzia che:

---

<sup>1</sup> Consumi acquedotto anno 2013.

- presso l'impianto è presente un sistema di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionato – vasca di capacità pari a 9 m<sup>3</sup> – tenuto conto che le superfici affluenti, presentano un'area complessiva pari a circa 1.700 m<sup>2</sup> e, nel dettaglio, vasca monoblocco in calcestruzzo armato vibrato a pianta rettangolare, ispezionabile dall'alto, costituita da:
  - un primo settore ove avviene la separazione delle parti pesanti (sabbia, terriccio) e la flottazione degli oli minerali e degli idrocarburi;
  - un secondo settore, collegato idraulicamente al primo, dove vengono raccolti (da un filtro a coalescenza) gli oli minerali liberi e gli idrocarburi. Tale filtro è attrezzato con una valvola otturatrice automatica, la quale, rilevando la presenza di tali materiali chiude l'uscita del refluo (per la sua riapertura occorre prima eseguire la pulizia della valvola medesima);
- la ditta, ha presentato idoneo *Piano di prevenzione e gestione*, i cui contenuti sono risultati essere in ottemperanza ai disposti del Regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R;

Le **acque meteoriche di copertura**, anch'esse recapitanti nella fognatura acque bianche (scarico S2), sono raccolte da apposite gronde e pluviali, che le convogliano, attraverso tubazioni in PVC interrate e dotate di idoneo diametro e pendenze, all'interno di una vasca capace di accumulare un volume minimo d'acqua pari a 72 m<sup>3</sup>. Tale vasca – suddivisa in n. 2 comparti, aventi ciascuno dimensioni pari a: 3,00 m x 6,25 m x 2,30 m di altezza utile – è utilizzata dall'azienda quale riserva idrica dell'impianto antincendio. La vasca interrata è dotata di uno scarico di "troppo pieno" con recapito nella fognatura acque bianche attraverso lo scarico S2.

La ditta prevede una frequenza annuale per l'ispezione della vasca interrata al fine di accertarne lo stato di conservazione e l'eventuale presenza sul fondo dei sedimenti depositati. Qualora, dai controlli effettuati risultasse necessaria la pulizia, lo svuotamento della vasca sarà attuato per comparti, al fine di garantire anche durante tali operazioni, un volume minimo necessario all'eventuale funzionamento del sistema antincendio.

Si specifica che, sotto il profilo autorizzativo, sia per quanto concerne le **acque meteoriche dei piazzali** che per le **acque meteoriche di copertura**, visto il loro recapito nella c.d. rete di raccolta delle "acque bianche", l'autorizzazione allo scarico, ai sensi della L.R. 48/1993 deve essere rilasciata dal Comune. A tale proposito, il Comune di Mondovì, con nota prot. n. 33577 del 11 novembre 2014, ha espresso parere favorevole.

#### Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT

Nel ribadire che non viene utilizzata acqua ai fini produttivi, si specifica che la limitazione delle emissioni liquide presso l'impianto è attuata attraverso i seguenti accorgimenti/sistemi:

- adeguato sistema di canalizzazione e difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche con trattamento delle acque di prima pioggia;
- adeguato sistema di pozzetti a tenuta, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio rifiuti (coperte) e loro smaltimento presso ditta autorizzata.

## Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione  
N° totale punti di scarico finale – 2

N° Scarico finale <sup>1</sup>	Scarico parziale <sup>2</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico <sup>3</sup>	Recettore <sup>4</sup>	Anno riferim.to	Portata media di scarico		Impianti/-fasi di trattamento <sup>5</sup>	Limiti di emissione
						m <sup>3</sup> /giorno	m <sup>3</sup> /anno		
S1	D (*)	Rete “acque nere” e rete “acque grigie”	Saltuario (8 h/g - 5 g/set - 12 mesi/anno)	F Fognatura Consortile	2013	0,644 (stimato)	161,1 (stimato)	-	Le prescrizioni imposte dal gestore
	DATI COMPLESSIVI SCARICO S1					<b>0,644</b> (d.to stimato)	<b>161,1</b> (d.to stimato)		
S2	Sp2-M <sub>P</sub> (**)	Meteoriche Piazzali – Acque di prima e seconda pioggia	Saltuario (365 g/a)	F Fognatura Consortile – rete raccolta “acq. Bianche” pre dispersione in Torrente Ellero	2013	4,42 (dato calcolato)	1.613 (dato calcolato)	Acque di prima pioggia	-
	Sp2-M <sub>C</sub> (***)	Meteoriche Coperture	Saltuario (365 g/a)			7,18 (dato calcolato)	2.622 (dato calcolato)	Sesimentazione	-
	DATI COMPLESSIVI SCARICO S2					<b>11,6</b>	<b>4.235</b>		

- (\*) **acque reflue assimilabili a quelle domestiche**, rete delle c.d. “acque nere” – derivanti dai servizi igienici della zona uffici e rete delle c.d. “acque grigie” - provenienti dai lavandini e dalle docce;
- (\*\*) acque meteoriche afferenti dai piazzali e precisamente aliquota derivante dal supero delle acque di prima pioggia dopo idoneo impianto di trattamento e delle acque di seconda pioggia con immissione nella c.d. rete di raccolta delle “*acque bianche*”;
- (\*\*\*) acque meteoriche raccolte da apposite gronde e pluviali, che le convogliano, attraverso tubazioni in PVC interrato e dotate di idoneo diametro e pendenze, all’interno di una vasca capace di accumulare un volume minimo d’acqua pari a 72 m<sup>3</sup>, dotata di uno scarico di “troppo pieno”, con recapito nella fognatura acque bianche attraverso lo scarico S2.

<sup>2</sup> Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>3</sup> Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l’eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

<sup>4</sup> Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

<sup>5</sup> Indicare la presenza di sistemi di depurazione e/o trattamento e compilare la scheda impianto di depurazione Tabella D 9.

## Prescrizioni

- devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- è vietato lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Per gli scarichi delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche in fognatura** si deve far riferimento al Regolamento predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

### Prescrizioni per il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia

1. obbligo di realizzare le previsioni progettuali descritte nella documentazione tecnica prodotta;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione;
4. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

AIMERI AMBIENTE S.R.L. - Mondovì									
SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				Concentrazione mg/ Nm <sup>3</sup> /h	kg/h				
1	Impianto trattamento e recupero RAEE	34.100	POLVERI TOTALI	10	0.34	10	0.84	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
2	Ricambi aria ambiente	NON SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO I, PARTE V, DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 5							
3	Impianti per la climatizzazione	SOGGETTI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II DELLA PARTE QUINATA DEL DLGS 152/06 S.M.I.							
<b>Emissione diffusa</b>	Ricarica batterie	Trattasi di emissioni trascurabili che si originano in ambiente esterno							

per il punto di emissione 1 dovranno essere determinati anche i seguenti parametri : Mercurio, Tallio, Selenio, Nichel, Antimonio, Cianuri, Cromo III, Cromo VI, Manganese, Piombo, Rame, Stagno, Vanadio, Fluoro, Berillio, Arsenico, Cadmio, – come indicato nel PMC relativo alle emissioni in atmosfera.

## Prescrizioni

- 1) Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
- 2) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
- 3) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
- 4) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
- 5) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- 6) i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284-1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- 7) lo sbocco del camino 1 dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
- 8) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 9) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;

### Monitoraggi periodici

- 10) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;

- 11) l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
- 12) l'Impresa deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli effettuati alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune, allegando i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti;
- 13) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

# EMISSIONI SONORE

## Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione deve essere fatto riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

## Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, nel periodo di riferimento diurno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

## SICUREZZA INDUSTRIALE, PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

Tutte le attività dell'impianto, compresi carico e scarico automezzi e la messa in riserva dei rifiuti, avvengono su platea in calcestruzzo coperta caratterizzata da idonee pendenze e di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che vengono costantemente monitorati. Inoltre, un sistema di canalizzazione perimetrale impedisce l'afflusso di acque di ruscellamento superficiale dall'esterno verso l'interno di tale capannone.

A servizio dell'impianto sono presenti 3 piezometri di monitoraggio, sul perimetro del sito, che intercettano la falda idrica libera, superficiale, che sono stati messi in opera contestualmente all'attività di recupero rifiuti, autorizzata ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le cui acque sono state successivamente analizzate con cadenza annuale.

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**Rilascio**

**Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. - Mondovì**

**ALLEGATO tecnico 2**

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>GESTIONE RIFIUTI .....</b>	<b>3</b>
<b>ENERGIA.....</b>	<b>4</b>
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>5</b>
<b>EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>5</b>
<b>SICUREZZA INDUSTRIALE – PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE .....</b>	<b>7</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....</b>	<b>8</b>

## PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato "1" del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una **relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente**. In particolare, tale relazione deve:
  - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore..

## Gestione rifiuti

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Classificazione dei rifiuti provenienti da terzi	Misura diretta discontinua	n.a.	La caratterizzazione dei rifiuti deve essere eseguita anche nel rispetto dell'Allegato D della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
Caratterizzazione dei rifiuti destinati ad altri impianti	Misura diretta discontinua		Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite secondo i criteri di accettazione (parametri e frequenze) previsti negli atti autorizzativi degli impianti di destinazione	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
Quantificazione rifiuti, ricevuti, recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale
Obiettivo di recupero	Misura diretta discontinua	%	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale

## Energia

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	MWh	Contatore	annuale	Registrazione nel Sistema di Gestione Ambientale Invio agli enti competenti con relazione annuale
Consumo di metano per riscaldamento	Misura diretta continua	Metri cubi	Contatore	annuale	Registrazione nel Sistema di Gestione Ambientale Invio agli enti competenti con relazione annuale

## Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Portata		Nm <sup>3</sup> /H	1	TRIENNALE	Registrazione su supporto informatico. Conservazione referti analitici presso lo stabilimento e trasmissione agli enti con relazione annuale
Polveri					
Fluoro					
Berillio					
Arsenico					
Cromo VI					
Cadmio					
Mercurio					
Tallio					
Selenio					
Nichel					
Antimonio					
Cianuri					
Cromo III					
Manganese					
Piombo					
Rame					
Stagno					
Vanadio					

## Emissioni sonore

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti	In occasione del riesame dell'AIA	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti

Livelli di immissione assoluto e differenziale				idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche		
--	--	--	--	--	--	--

## Protezione del suolo e delle acque sotterranee

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Acque sotterranee	Temperatura, residuo a 180°C, BOD <sub>5</sub> , pH, conducibilità, ossidabilità, TOC, fluoruri, IPA, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, calcio, sodio, potassio, magnesio, cloruri, solfati, nitrati, cianuri liberi, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, fenoli, solventi aromatici e azotati, fluoruri, IPA *, composti organo alogenati*	---	Piezometri A, B e C	Annuale	Da inviare a Provincia ed ARPA unitamente alla relazione annuale PMC

### **CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE**

Le frequenze riportate potranno essere oggetto di revisione alla luce del Piano di Ispezione Regionale di cui all'art. 29-decies commi 11-bis/11-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

<b>COMPARTO</b>	<b>PARAMETRO</b>	<b>PUNTO DI MONITORAGGIO</b>	<b>FREQUENZA</b>
RIFIUTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	Tutti gli anni
ACQUE SOTTERRANEE	pH, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità, solfati, nitrati, ferro, manganese, arsenico, rame, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco	PIEZOMETRI: A, B, C	Triennale
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA

\* Nota 2 - Tab 2 All 5 Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



**VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL' ART. 14 L.241/90 e s.m.i. - D. LGS. 152/06 e s.m.i. – L.R. 44/2000.**

11 novembre 2014

**OGGETTO:** AIMERI AMBIENTE S.r.l.: rilascio autorizzazione integrata ambientale – I.P.P.C. – impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6.

Sono stati convocati:

- Responsabili dei Servizi Provinciali: Tutela Territorio, Gestione Risorse del Territorio;
- Sig. Sindaco del Comune di Mondovì, in qualità di soggetto che ospita l'impianto;
- Comando Vigili del Fuoco di Cuneo;
- Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica A.S.L. CN1 di Mondovì;
- Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- la Società MONDO ACQUA S.p.A., gestore della pubblica fognatura;
- la ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. in qualità di richiedente l'autorizzazione.

Sono intervenuti:

- il Dott. Luciano FANTINO, Dirigente del Settore Tutela Territorio, che presiede la seduta, il Dott. Marco TORIELLI e il p.i. Ornella SIRACUSA, istruttori direttivi tecnici della Provincia;
- la Dott.ssa Daniela CESCONE e il Dott. Alessandro ROSSI, Funzionari dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- l'Ing. Chiara MIRTU, procuratore speciale della società MONDO ACQUA S.p.A.;
- l'Ing. Stella ALBERGO e l'Ing. Dott. Enrico PIOVANO, Tecnici Delegati per la ditta AIMERI AMBIENTE Srl.

In proposito si veda foglio presenze (allegato 1).

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Elena Sarale del Settore Tutela Territorio.

Nella Sala Rossa dell'Amministrazione Provinciale, alle ore 10,15 ha inizio, dopo la raccolta delle firme degli intervenuti, la conferenza di cui all'oggetto. Il Dott. Fantino dà il benvenuto e ringrazia per la partecipazione tutti i presenti. Apre quindi la seduta con la presentazione degli intervenuti, informa i presenti che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico e procede alla lettura del parere trasmesso dal Comune di Mondovì (allegato 2) e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato 3).

Presa la parola, il Dott. Torielli e il p.i. Siracusa procedono alla lettura delle osservazioni formulate dal Settore Tutela Territorio per i comparti ambientali (allegato 4).

Il Dott. Fantino cede quindi la parola alla Dott.ssa Cescon che illustra i contenuti della relazione del Dipartimento ARPA di Cuneo (allegato 5).

L'Ing. Mirto interviene informando che il parere del Gestore Idrico è favorevole e chiede solamente alla ditta di fornire la comunicazione sullo scarico assimilabile (allegato 6).

A questo punto il Dott. Fantino passa la parola ai rappresentanti della ditta.

L'Ing. Albergo informa che verrà data puntuale risposta a tutto quanto evidenziato dai vari enti e consegna alla segreteria della Conferenza copia della comunicazione di modifica non sostanziale riguardante alcune tipologie di rifiuti in ingresso.

Null'altro da rilevare, il Dott. Fantino comunica alla Ditta che verrà predisposta dal Settore Tutela Territorio una richiesta di integrazioni che riassumerà, punto per punto, tutte le osservazioni e le carenze documentali emerse nel corso della seduta, alla quale verranno allegare le note degli altri Enti, a cui dovrà essere dato debito riscontro entro 60 giorni al fine di concludere il procedimento e informa che la comunicazione di modifica non sostanziale avanzata verrà valutata nel corso del procedimento.

Ravvisando che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, procede alla raccolta dei pareri (allegato 7) illustrando quella che sarà la struttura del provvedimento autorizzativo, che durerà 10 anni se nel frattempo non escono le BAT CONCLUSIONS del settore.

Alle ore 11.00, congedati i presenti, termina la Conferenza in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

Dott. Luciano FANTINO



LA SEGRETARIA DELLA CONFERENZA

Elena SARALE





L. 241/90 - L.R. 44/2000 - D.Lsg. 152/06 e s.m.i.

Conferenza del 11 novembre 2014

OGGETTO: AIMERI AMBIENTE S.r.l.: procedimento rilascio autorizzazione integrata ambientale – I.P.P.C. – impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6.

## PRESENZE

ENTE	NOMINATIVO	QUALIFICA	FIRMA
AIMERI AMBIENTE	STELLA ALBERGO	DELEGATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE	Stella Albergò
MONDOACQUASPA	CHIARA MIRTO	DELEGATA AMMINISTRATIVE DELEGATA	Chiara Mirto
STUDIO ING. TURBICLIO	PIOVANO ENRICO	DELEGATO DAL TECNICO	Enrico Piovano
Prov. CN	S. RAEOSSA D'AMELLO	146.0. Ter 2	Daniela Piovano
u u	MARCO TORIELLI	ISTR. DIR. TECN.	Marco Torielli
ARPA CUNEO	CESCON DANIELA	Coll. Tecn. Prof.	Daniela Cescon
ARPA CUNEO	ROSSI ALESSANDRO	Coll. Tec. Prot.	Alessandro Rossi
PROVINCIA	PANTINO LUIGI	DELEGATO	Luigi Pantino



Accoglio L

08/02/2016-9  
(232)**CITTA' DI MONDOVI'**Provincia di Cuneo  
Dipartimento Tecnico

Prot. n. 33577 data 11-11-2014

ANTICIPATA VIA FAX

Mondovì, il 11-11-2014

Provincia di Cuneo



Prot.N.0109878 13/11/2014

F. 9-2014

Tit. 08.02 Arrivo 232

PROVINCIA DI CUNEO  
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E  
IMPRESE - SETTORE TUTELA  
TERRITORIO  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE  
AMBIENTALI  
Via Massimo d'Azeglio 8-12100 CUNEO

**OGGETTO: D.Lgs. 46/2004 – D.Lgs 152/06 e s.m.i. – L.R. 44/2000. Rilascio autorizzazione integrata Ambientale – Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. Conferenza dei servizi del 11-11-2014. Trasmissione parere favorevole.**

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, con la presente si comunica il parere favorevole ed il relativo nulla osta di questa Amministrazione al rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale alla Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per l'impianto sito in Mondovì, in Via Aosta 4/6.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio Ambiente  
Geol. Ivano GuglielmottoL'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott. Ivano Guglielmotto)

GT/ig



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO**  
Corso Alcide De Gasperi n°71 - 12100 Cuneo Tel. 0171/329011 Fax 0171/329067-692222

**UFFICIO PREVENZIONE**  
MESSAGGIO PEC



ALLA PROVINCIA DI CUNEO  
Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese  
Settore Tutela Territorio  
Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Via Massimo d'Azeglio, 8  
12100 CUNEO  
[protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Pratica Pos. N. 48302  
Rif. nota n. 93365 - del 30/09/2014  
Classifica: 08.02/232 (2014-9)

**OGGETTO:** Istruttoria domanda di rilascio autorizzazione integrata ambientale - IPPC.  
Richiedente: Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Rozzano (MI),  
impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6.

Con riferimento alla nota del 30/09/2014 di codesta Provincia, relativa all'oggetto, si comunica che questo Comando ha espresso per quanto di competenza parere di conformità antincendio con esito favorevole per le attività 58, 88 e 91 del D.M. 16/02/1982 rilasciato in data 22/07/2009, per le quali ad oggi non risulta pervenuta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Per tale attività pertanto la ditta, qualora in esercizio, risulta sprovvista di certificato di prevenzione incendi o segnalazione certificata di inizio attività.

Qualora si prevedano modifiche rispetto a quanto approvato e relative ad attività elencate nel DPR 01.08.2011, n. 151, si invita il titolare a presentare nuova istanza volta ad ottenere un parere preventivo di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., nei casi ivi previsti, inoltre al termine dei lavori di cui sopra il titolare dell'attività dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R.

p. IL COMANDANTE PROVINCIALE  
ing. Francesco Orrù  
Il direttore vicedirigente  
arch. Gian Carlo Paternò

*(documento firmato digitalmente)*



SETTORE TUTELA TERRITORIO

Provincia di Cuneo  
  
 Prot.N.0108532 11/11/2014  
 F. 2014 08.02/000009  
 Tit. 08.02 Partenza

### *Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*

#### **Parte amministrativa generale:**

<b><u>Denominazione ditta:</u></b>	AIMERI AMBIENTE S.r.l.
<b><u>Partita I.V.A.:</u></b>	00991830084
<b><u>Sede legale:</u></b>	ROZZANO (MI), Strada 4 Palazzo Q6
<b><u>Sede operativa:</u></b>	MONDOVI', Zona Industriale, Via Aosta
<b><u>Legale rappresentante:</u></b>	MALTONI Francesco

L'impianto in esame, di proprietà della Ditta Aimeri Ambiente S.r.l., è situato nella Zona Industriale di Mondovì, Via Aosta, nell'area catastalmente individuata al Foglio n°70, mappali n°445, 447, 449, 451, 453, 454, 456, 458, 460 e 463, inserita dal Piano Regolatore Comunale in "Attività economiche - Attività produttive di nuovo impianto".

L'area è all'interno di un ampio terrazzo di origine alluvionale con morfologia pianeggiante e debolmente degradante verso Nord-Nordest, compreso tra i Torrenti Ellero e Branzola che scorrono incassati in valli con ripide scarpate a quote decisamente inferiori. Data la morfologia non sono presenti nell'area dissesti idrogeologici in atto o potenziali.

Per quanto concerne la circolazione idrica sotterranea si osserva che all'interno dei depositi alluvionali prevalentemente grossolani, è contenuta una falda idrica libera, con soggiacenza media pari a 3-4 metri, limitata in profondità dal substrato terziario di natura marnosa.

La Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. presso la sede operativa in oggetto, risulta autorizzata ad eseguire operazioni di recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in via ordinaria, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in forza della Deliberazione della Giunta Provinciale n.277 del 4 Agosto 2009, come modificata dai successivi Provvedimenti Dirigenziali

n.488 del 6.6.2011, n.590 del 1.8.2011, n.432 del 30.8.2012, n.531 del 1.8.2013, n. 2459 del 25.7.2014 e n. 2532 del 1.8.2014.

Il quantitativo annuo massimo di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto risulta pari a 5500 tonnellate, di cui 3000 tonnellate destinate alla sola messa in riserva e 2500 al recupero, cui va sommato un quantitativo di batterie ed accumulatori, comprensivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pari a 1000 tonnellate.

Il quantitativo massimo di rifiuti di terzi in stoccaggio risulta pari a 189 tonnellate per i rifiuti pericolosi e 178 tonnellate per i rifiuti non pericolosi; sono inoltre autorizzate allo stoccaggio 310 tonnellate di rifiuti prodotti, derivanti dalle operazioni di trattamento, di cui 63 riferite ai rifiuti pericolosi e 247 a quelli non pericolosi.

Le attività svolte presso l'impianto possono essere così sintetizzate:

- Stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Gli "elettrodomestici per il freddo" (codici CER 20 01 23\* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi e 16 02 11\* - apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC) e le batterie (codici CER 16 06 01\*, 20 01 33\*, 16 06 05 e 20 01 34) risultano autorizzati alla sola operazione di messa in riserva R13.

Sono viceversa destinati alle operazioni di trattamento vere e proprie, successive alla fase di messa in riserva, mediante operazioni di recupero R3, R4 e/o R5:

- gli apparecchi televisivi e schermi pc, tv e monitor di cui ai codici CER 20 01 35\* e 16 02 13\*;
- le altre apparecchiature elettroniche contenenti sostanze pericolose (codici CER 20 01 35\* e 160213\*);
- i grandi elettrodomestici e distributori automatici (codici CER 20 01 36, 16 02 14 e 16 02 16);
- i pannelli fotovoltaici (codici CER 16 02 14 e 20 01 36);
- le altre apparecchiature non contenenti sostanze pericolose (codici CER 20 01 36, 16 02 14 e 160216).

Con il recente Provvedimento Dirigenziale n. 2459 del 25.7.2014 è stata inoltre inserita la di cui ai codici CER 02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 02 01 10, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 02 e 20 01 40.

I rifiuti costituiti da apparecchi televisivi e schermi pc, tv e monitor fuori uso vengono sottoposti preliminarmente ad uno smontaggio manuale, finalizzato alla separazione dalla carcassa dei cavi elettrici, dei condensatori, delle batterie e gli accumulatori, le schede elettroniche di dimensione superiore a 10 cm, ecc.. Le componenti non pericolose separate, sono quindi inviate alla linea di triturazione/selezione per la riduzione volumetrica.

Nel caso di apparecchi televisivi con tubo catodico, dopo la fase di smontaggio manuale, si procede al taglio della fascetta metallica; successivamente il rifiuto, viene portato tramite nastro trasportatore in un locale servito da un adeguato sistema di aspirazione, dove vengono separati il vetro anteriore dal vetro posteriore e aspirate le polveri.

Gli apparecchi con schermi piatti vengono sottoposti ad analogo smontaggio manuale, per il successivo eventuale invio delle componenti non pericolose separate, alla linea di triturazione per la riduzione volumetrica e una maggiore affinazione della separazione dei componenti.

Analogo procedimento viene adottato anche per le apparecchiature pericolose e non, diverse dagli schermi.

Il materiale selezionato dalle precedenti fasi di smontaggio, viene poi alimentato in testa alla linea di triturazione/selezione tramite ragno caricatore.

Le operazioni su questa linea consistono in una triturazione grossolana, seguita da una prima selezione manuale su nastro trasportatore, per una successiva seconda fase di triturazione analoga alla prima che permette una nuova selezione manuale dei materiali recuperabili. A valle della seconda selezione manuale, il materiale non separato viene sottoposto ad un'ulteriore

riduzione volumetrica e ad una sequenza di separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi e della plastica, eseguita inizialmente con magneti e poi con separatore a tamburo rotante.

## **Esame della documentazione fornita e richiesta chiarimenti:**

### **Produzione ed uso dell'energia**

L'energia termica utilizzata è destinata alla climatizzazione ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Ai fini produttivi è impiegata energia elettrica.

Il gestore dichiara dei valori specifici di energia elettrica distinti per rifiuti trattati – piuttosto che per unità di massa di rifiuto in ingresso all'impianto che non credo possano essere comparati.

### **Rifiuti**

In merito alla gestione dei rifiuti, in considerazione della documentazione presentata e delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, non si rilevano particolari criticità riguardanti l'emissione del provvedimento in oggetto.

Tuttavia, dal momento che viene dichiarato che "allo stato attuale tutti i materiali prodotti dal trattamento sono classificati come rifiuti (nessun materiale esce come materia prima seconda)", si chiede di fornire un quadro dettagliato della successiva filiera di recupero e della tracciabilità dei rifiuti prodotti, relazionando sull'attuale impossibilità di ottenere "mps", anche in considerazione della recente inclusione nel provvedimento autorizzativo del trattamento di rifiuti plastici e metallici.

### **Emissioni in atmosfera**

Sostanzialmente non si evidenziano modifiche alla situazione autorizzata, tuttavia si reputa dover richiedere i chiarimenti di seguito esplicitati:

- 1) quali accorgimenti sono adottati al fine di evidenziare eventuali emissioni in atmosfera (in tal caso diffuse) di sostanze lesive per l'ozono per quanto concerne le operazioni di stoccaggio/messa in riserva di rifiuti pericolosi quali elettrodomestici per il freddo;
- 2) le schede tecniche dei presidi ambientali adottati sulla differenti linee di aspirazione emissioni (portate – caratteristiche filtro – velocità attraversamento, ecc., nonché individuazione ventilatore e dati di targa);
- 3) a pag 48 della relazione tecnica è riportato un lay out delle aspirazioni condotte sulle attività di trattamento dei rifiuti. Dalla lettura dello schema si evincerebbe un trattamento preliminare anche per le emissioni derivanti dalle operazioni condotte sugli schermi CRT – si richiede se ciò corrisponde al vero e, in tal caso, se fosse possibile ancorché necessaria, una raccolta separata e distinta dagli altri rifiuti derivanti dal trattamento degli effluenti (sono state classificate come da allegato. 4.a). Si richiede comunque di esplicitare con quale codice CER sono registrati e smaltiti e con quale destinazione, i rifiuti derivanti dal trattamento degli effluenti;
- 4) deve essere esplicitato il lay out di pag 50 per quanto concerne il ricambio d'aria indicando la posizione delle prese e l'utilizzo del recuperatore di calore; inoltre si chiedono chiarimenti circa le caratteristiche dei sistemi di filtraggio dell'aria prelevata dall'ambiente di lavoro specificando perché, se è già stata filtrata dopo il recupero di calore, necessita di ulteriore filtrazione. In proposito si chiede se sono state eseguite analisi sull'aria prelevata dall'ambiente di lavoro;

- 5) devono essere descritte le operazioni accessorie da cui si originano o si possono originare emissioni – quand’anche non opportunamente captate e convogliate – es. ricarica muletti – eventuali gruppi elettrogeni di emergenza etc.;
- 6) si chiede di relazionare sulle valutazioni condotte sul sito in merito all'applicazione della disciplina ATEX.

### **Verifica rispetto MTD**

Risultano adottate le migliori tecnologie disponibili

Si rende però necessario richiedere che cosa intendono con “ *sono adottate tutte le cautele per limitare la formazione di odori e dispersione di aerosol ...* ” riportata a Pag 54 con particolare riferimento all’esperienza maturata nel corso della gestione dell’impianto, risultando i presidi adottati per lo più efficaci su inquinanti di altra specie.

### **Scarichi**

L’acqua è utilizzata ai soli fini potabile e per i servizi igienici, pertanto nell’impianto di che trattasi non vi è utilizzo d’acqua per uso produttivo.

L’approvvigionamento della risorsa idrica avviene unicamente tramite l’acquedotto comunale che fornisce l’acqua esclusivamente per gli usi descritti.

Nel bilancio idrico la Ditta dichiara di prelevare 179 m<sup>3</sup>/anno<sup>1</sup>. I consumi dichiarati sono così ripartiti:

- > 161 m<sup>3</sup>/anno scarichi domestici;
- > 18 m<sup>3</sup>/anno uso potabile e igienico;

Presso l’impianto, come evidenziato nell’allegato 5.a “*Scarichi idrici e depurazione*”, della documentazione fornita dalla Ditta a supporto del rilascio AIA, esistono n. 3 p.ti di scarico finale e precisamente:

- > S1 - acque reflue domestiche;
- > S2 - acque meteoriche piazzali;
- > S3 - acque meteoriche copertura.

NB: S2 e S3 recapitano nella rete di raccolta delle “*acque bianche*” che corre interrata lungo Via Aosta, con dispersione finale nel Torrente Ellero.

### **Considerazioni sulla tipologia delle acque e regime autorizzativo**

Le **acque reflue assimilabili a quelle domestiche** comprendono, sia la rete delle c.d. “acque nere”, derivanti dai servizi igienici della zona uffici che, quelle provenienti dai lavandini e dalle docce “acque grigie”. Entrambe recapitano all’interno della pubblica rete fognaria, collegata al depuratore comunale (scarico S1).

- l’autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal gestore del S.I.I., che dovrebbe essere presente in C.d.S., o per lo meno, far pervenire relativa nota con le richieste ritenute più opportune. Si ribadisce che l’autorizzazione non è di competenza della scrivente amministrazione;

Le **acque meteoriche dei piazzali**, recapitano (scarico S2) nella fognatura acque bianche che, nel tratto in questione, corre interrato parallelamente a Via Aosta, con dispersione finale nel Torrente Ellero. In proposito si evidenzia quanto segue:

---

<sup>1</sup> Consumi acquedotto anno 2013.

- > presso l'impianto è presente un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionato, tenuto conto che le superfici affluenti, presentano un'area complessiva pari a circa 1.700 m<sup>2</sup> ;
- > la ditta, ha presentato idoneo *Piano di prevenzione e gestione*, i cui contenuti sono risultati essere in stretta ottemperanza ai disposti del Regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R;

Le **acque meteoriche di copertura**, sono quelle di precipitazione meteorica che interessano le coperture delle strutture presenti in sito, riconducibili a:

- > capannone sede della linea di trattamento/recupero rifiuti, di stoccaggio dei materiali selezionati (in uscita), dei locali uffici e maestranze, avente superficie coperta pari a 1.382 m<sup>2</sup>;
- > capannone aperto (non tamponato) di messa in riserva rifiuti, avente superficie coperta pari a 1.382 m<sup>2</sup>;

Tali acque, sono raccolte da apposite gronde e pluviali, che le convogliano, attraverso tubazioni in PVC interrate e dotate di idoneo diametro e pendenze, all'interno di una vasca avente capacità pari a 15 m<sup>3</sup>. Da qui, le acque di che trattasi, sono gradualmente recapitate nella c.d. rete di raccolta delle "acque bianche", attraverso la tubazione di troppo pieno (scarico S3).

- sotto il profilo autorizzativo, sia per quanto concerne le **acque meteoriche dei piazzali** che, per le **acque meteoriche di copertura**, visto il loro recapito nella c.d. rete di raccolta delle "acque bianche" (precedentemente citata), l'autorizzazione allo scarico, ai sensi della L.R. 48/1993 deve essere rilasciata dal Comune;
- per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche di dilavamento si ribadisce che la ditta ha presentato idoneo *Piano di prevenzione e gestione*, i cui contenuti, sono risultati essere in stretta ottemperanza ai disposti del Regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R.

#### Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT

Nel ribadire che non viene utilizzata acqua ai fini produttivi, si specifica che la limitazione delle emissioni liquide presso l'impianto è attuata attraverso i seguenti accorgimenti/sistemi:

- adeguato sistema di canalizzazione e difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia;
- adeguato sistema di pozzetti a tenuta, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio rifiuti (coperte) e loro smaltimento presso ditta autorizzata.

#### Richiesta integrazioni

Da quanto si evince a pag. 56 della Relazione Tecnica, le **acque meteoriche di copertura** recapitano in una vasca di raccolta avente capacità pari a 15 m<sup>3</sup>. Nel prendere atto della documentazione fornita dalla ditta, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- relativamente all'Allegato 5.a. "scarichi idrici e depurazione", specificare il percorso delle **acque meteoriche di copertura**, recapitanti all'interno della citata vasca di raccolta avente capacità pari a 15 m<sup>3</sup>, prima dello scarico (S3) nella c.d. rete di raccolta delle "acque bianche";
- descrivere altresì gli interventi di rimozione del materiale solido (modalità e frequenza) depositato all'interno della vasca medesima.

#### Emissioni sonore

La classificazione acustica del Comune di Mondovì inserisce l'area dell'impianto aziendale in classe V – "Aree prevalentemente industriali". Non sono presenti accostamenti critici in adiacenza

al sito il quale confina con altre aree produttive, in gran parte urbanizzate. A circa 100-150 m di distanza, si rilevano, invece, accostamenti critici con la classe I.

La ditta ha allegato all'istanza per l'ottenimento dell'AIA un monitoraggio acustico effettuato a dicembre 2013, finalizzato alla verifica delle emissioni sonore aziendali.

Presso tutti i punti indagati lungo il perimetro è stato riscontrato il rispetto dei limiti di emissione. Analogamente, presso i ricettori, consistenti in altri edifici produttivi, sono stati verificati il criterio differenziale ed il limite di immissione.

Non si ritengono necessarie integrazioni.

## **Sicurezza Industriale, Protezione del suolo e delle acque sotterranee**

Tutte le attività dell'impianto, compresi carico e scarico automezzi e la messa in riserva dei rifiuti, avvengono su platea in calcestruzzo coperta caratterizzata da idonee pendenze e di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che vengono costantemente monitorati. Inoltre, un sistema di canalizzazione perimetrale impedisce l'afflusso di acque di ruscellamento superficiale dall'esterno verso l'interno di tale capannone.

Le acque meteoriche dilavanti la superficie dei piazzali sono raccolte da una rete dedicata ed inviate ad un impianto di trattamento con disoleatore.

Per quanto attiene la relazione di riferimento di cui all'art.29 ter comma 1, lett.m del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., si prende atto di quanto prodotto e si fa presente che la stessa dovrà essere eventualmente integrata nei tempi e con i contenuti stabiliti dal decreto previsto dall'art.29 sexies, comma 9 sexies, del medesimo D. Lgs. 152/06.

## **Dichiarazione E-PRTR**

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 dell'11 luglio 2011 è stato recepito in Italia il Regolamento (CE) n. 166/2006. Tale D.P.R. ha sostituito e abrogato il precedente D.M. 23 novembre 2001 (cosiddetta dichiarazione INES). Il regolamento in parola riguarda l'istituzione del registro informatico europeo del rilascio di sostanze inquinanti (E-PRTR) e le modalità di presentazione della dichiarazione omonima per gli impianti che sono soggetti a tale obbligo.

Gli impianti potenzialmente soggetti all'obbligo di presentare la dichiarazione E-PRTR sono elencati nella tabella A1 dell'Allegato 2 al suddetto D.P.R.. Nello specifico, la ditta Aimeri Ambiente S.r.l. effettua l'attività PRTR n. 5.a) "impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi con ricezione di 10 t/giorno".

I gestori di tali impianti devono provvedere a verificare se il rilascio di inquinanti fuori sito in aria, in acqua e sul suolo superi le soglie previste dalla tabella A2 dell'Allegato 2 al suddetto D.P.R. e se il trasferimento di rifiuti fuori sito superi le soglie di 2 t/a per i rifiuti pericolosi e di 2.000 t/a per i non pericolosi.

In caso di superamento delle sopraccitate soglie, la Ditta deve provvedere a presentare la dichiarazione entro il 30 aprile di ogni anno, tramite le modalità riportate sul sito internet:

<http://www.eprtr.it/homepage.asp>

Nel caso specifico, nell'anno 2013, la ditta è subentrata nella gestione dell'impianto, precedentemente autorizzato in capo alla ditta Ponticelli S.r.l.. Al riguardo, questa Amministrazione ha rilasciato il provvedimento di variazione di titolarità n. 531 del 01/08/2013.



Secondo le disposizioni fornite dal servizio ISPRA, reperibili sul sito <http://www.eprtr.it/> (FAQ n. 2.1), la ditta Aimeri Ambiente S.r.l. è tenuta a verificare la necessità di presentare la dichiarazione 2014, facendo riferimento alla totalità delle emissioni prodotte dall'impianto nell'anno di riferimento 2013 (compresi il volume di produzione, le ore di esercizio e le emissioni / trasferimento fuori sito di rifiuti relative alla precedente gestione di Ponticelli S.r.l.).

Per completezza di informazione, si rende noto che il recente D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 in vigore dall'11 aprile u.s., ha introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle Ditte che omettono di presentare la suddetta dichiarazione PRTR (cfr. art. 30, comma 3 del D.Lgs. 46/2014).

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'istruttoria possa ritenersi conclusa positivamente previa la trasmissione delle integrazioni e dei chiarimenti sopraccitati.

Cuneo, 10/11/2014

Geol. Marco Torielli	Gestione Rifiuti	
Geol. Marco Ronco	Scarichi Idrici	
p.i. Ornella Siracusa	Emissioni in atmosfera – Produzione ed uso dell'energia	
Ing. Manuela Scigliano	Emissioni sonore, protezione del suolo, sicurezza industriale	

**VISTO**  
**Il Dirigente**  
Dott. Luciano FANTINO



**Delfino Ornella**

---

**Da:** <dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it>  
**A:** <protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it>; <comune.mondovi@postecert.it>  
**Data invio:** martedì 11 novembre 2014 11.40  
**Allega:** prot. 93804 del 11.11.2014 Aimeri Ambiente srl imp. di Mondovi'.PDF; segnatura.xml  
**Oggetto:** Protocollo n. 00093804/2014 Codice Ente: arpa\_to Codice Aoo: ARPA  
B2.02 - Protocollo n. 93365 del 30/09/2014: AIMERI AMBIENTE SRL - CONVOCAZIONE CONFERENZA  
SERVIZI RILASCIO AIA. Rilascio parere.

Provincia di Cuneo



Prot.N.0108809 11/11/2014

F. 2014 08.02/000009

Tit. 08.02 Arrivo

232

Prot. n° 93804

Cuneo, li

11 NOV. 2014

**Trasmessa esclusivamente via PEC**

Ill. mo Sig. Presidente  
della Provincia di CUNEO  
c.a. Settore Tutela Territorio  
**protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it**

e p.c.

Ill. mo Sig. Sindaco  
del Comune di MONDOVI'  
**comune.mondovi@postecert.it**

Riferimento Vs. nota Prot. n. 93365 del 30/09/2014, Protocollo ARPA n. 80373 del 02/10/2014

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Richiedente: **AIMERI AMBIENTE s.r.l., impianto di Mondovì (CN), Via Aosta 4/6**  
Procedimento Provinciale per il Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.  
**Prima Conferenza dei Servizi in data 11/11/14**

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto convocata per il giorno 11/11/2014, ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 della Legge Regionale 13 Aprile 1995 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, il Dipartimento Provinciale di Cuneo dell'Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Ulteriori contributi scritti potranno essere presentati a fronte di necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento.

Con l'occasione si porgono Distinti Saluti.

Dipartimento Provinciale di Cuneo  
Il Dirigente Responsabile  
Dott. Silvio CAGLIERO



**STRUTTURA COMPLESSA "ARPA - Dipartimento di Cuneo"**  
**Struttura Semplice "Attività Istituzionali di Tutela e Vigilanza"**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Richiedente:**

**AIMERI AMBIENTE s.r.l., impianto di Mondovì (CN), Via Aosta 4/6**

**Procedimento Provinciale per il Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale.**

Redazione	Funzione: collaboratore tecnico Nome: BERNARDI MANUELA CESCON Daniela GARNERO Marisa PASCUCCI Luca ROSSI Alessandro	Firma: 
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. 10.01 Nome: D.ssa Clelia Emilia TENTINDO	Firma: 
Approvazione  Data: 11/11/14	Funzione: Responsabile S.C. 10 Nome: Dott. Silvio CAGLIERO	Firma: 

## RELAZIONE TECNICA

Il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico alla Provincia di Cuneo ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e tutte le successive modifiche e integrazioni. Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione allegata alla nota prot. n. 93365 del 30/09/2014 della Provincia di Cuneo con la quale veniva trasmessa la documentazione inerente al procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta **AIMERI AMBIENTE s.r.l. di Mondovì (CN)**.

L'analisi della documentazione è stata condotta adottando come criterio di valutazione la normativa ambientale riferibile alla tipologia di impianto da autorizzare, nonché il contesto territoriale nel quale è inserito. Particolare attenzione viene dedicata all'adozione di tecniche ecocompatibili (BAT - Best Available Techniques).

### Descrizione impianto

L'impianto esistente è autorizzato ad operazioni di gestione di rifiuti pericolosi con autorizzazione DGP n. 277 del 04/08/2009, rilasciata alla ditta Ponticelli srl, volturata ad Aimeri con Presa d'atto provinciale n. 531 del 01/08/2013; ultima modifica non sostanziale è stata autorizzata con Prot. 2459 del 25/07/2014.

Il ciclo produttivo consiste in operazioni di:

- stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

L'attività cui è assoggettato all'AIA ai sensi della Direttiva IED, è la 5.5 dell'Allegato VIII-parte II del D.Lgs 152/06 e smi : *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi...con capacità totale superiore a 50 Mg..."*

Per quanto concerne lo stoccaggio dei rifiuti, fase per cui l'impianto è assoggettato AIA, i rifiuti pericolosi e non in ingresso, destinati ad operazioni di messa in riserva preliminare al trattamento/recupero fuori sito, sono elettrodomestici per il freddo e batterie.

Per quanto concerne la fase di trattamento rifiuti pericolosi e non, questa riguarda operazioni di selezione, triturazione e separazione di apparecchi televisivi e schermi PC, altre apparecchiature contenenti sost. pericolose, grandi elettrodomestici e distributori automatici, pannelli fotovoltaici, altre apparecchiature contenenti sost. non pericolose e altri CER.

### Storico controlli

In data 04/12/2013 è stata programmata c/o l'azienda in oggetto un'attività di verifica della gestione rifiuti e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione DGP n. 277 del 04/08/2009 e s.m.i. Per quanto è stato possibile appurare, sia dalla verifica a campione dei documenti tenuti, sia dall'ispezione dei locali e delle aree di pertinenza non sono state rilevate criticità. Dalla verifica è inoltre emerso che l'impianto lavora ampiamente al disotto della sua reale potenzialità.

### Emissioni

Esistono tre tipologie di emissioni in atmosfera, delle quali l'unica autorizzata è quella derivante dalle operazioni di trattamento con aspirazione localizzata sui vari punti e convogliamento ad impianto centralizzato di abbattimento presidiato da filtri a maniche e unica emissione in atmosfera denominata ES1, con funzionamento discontinuo pari a 2-3 gg /settimana

Esistono inoltre emissioni in deroga da ricambi aria di ambiente di lavoro (art. 272 comma 5), ugualmente presidiati da prefiltri e filtri a tasche rigidi, e tre punti di emissioni in deroga all'All.1 del D.Lgs 152/06 e smi a servizio di generatori di calore a metano.

Si prende atto, tenuto conto della diversa origine delle arie convogliate al filtro a maniche centralizzato, che nel corso dei controlli periodici con frequenza triennale sul punto ES1 siano previsti i parametri proposti per caratterizzare tutte le tipologie di polveri aspirate localmente in relazione alla fase considerata (es. fase di trattamento schermi a tubo catodico).

Si reputa opportuno siano trasmessi i dati dimensionali del presidio installato.

### **Acque**

Sono presenti 3 tipologie di acque di scarico: acque nere assimilabili ai domestici; acque bianche meteoriche delle coperture dei capannoni e quelle dei piazzali. Le ultime due recapitano nel Torrente Ellero, quelle delle coperture per mezzo di un troppo pieno, quelle dei piazzali a valle del passaggio in un disoleatore; la prima recapita in pubblica fognatura (gestita da Mondo Acqua).

Si prende atto di quanto presentato e approvato in merito al Piano di gestione acque meteoriche ai sensi del Regolamento regionale 1/R del 20/02/2006).

### **Rumore**

L'ufficio scrivente ha analizzato la relazione prodotta dal tecnico Bonardo Vincenzo; dalla lettura dell'elaborato si possono trarre le seguenti considerazioni:

- 1) Le attività della Ditta in questione si inseriscono in un contesto di industriale produttivo definito dal Comune di Mondovì con la designazione della CLASSE V.
- 2) Le emissioni sonore prodotte dalla AIMERI AMBIENTI sono compatibili con i livelli acustici previsti dalla normativa.
- 3) In base ai rilievi eseguiti il giorno 19 dicembre 2012 sono rispettati i limiti di immissione e differenziali di immissione presso i due ricettori R1 e R2 posti a 10 e 20 metri.
- 4) Il traffico veicolare indotto (quantificato in 4/5 mezzi l'ora) è praticamente influente rispetto al traffico veicolare esistente.
- 5) Le misure sono state eseguite con uno strumento la cui taratura è scaduta da circa due anni (23 settembre 2008). Si rammenta, a tal proposito, che la taratura ha validità biennale.

Secondo quanto sopra riportato e in base alle dichiarazioni e ai calcoli del tecnico di parte, nonostante la lacuna evidenziata al punto 5, si ritiene che l'attività della ditta in questione possa rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

### **Rifiuti**

In relazione alla diversa provenienza delle polveri aspirate in relazione alle fasi considerate, si richiedono chiarimenti in merito alla effettiva separazione e conseguente classificazione della polvere originata dalla fase di separazione dei due vetri componenti lo schermo del tubo catodico (come ipotizzabile anche dallo schema di flusso di pag. 48 della Relazione Tecnica).

In merito alla gestione dei RAEE, si ricorda che l'attività degli stessi nel suo complesso deve essere svolta secondo le modalità impartite dalla norma D.Lgs n. 49 del 14/03/2014.

### **Protezione del suolo**

In merito ai tre piezometri che risultano presenti, si prende atto del piano di monitoraggio proposto dal gestore.

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

Deve essere prevista la trasmissione dei dati del PMC per tutti i comparti, compresi quello dell'energia e delle acque sotterranee, nell'ambito della relazione annuale entro il 30/04 di ciascun anno.

Per quanto concerne la sezione emissioni in atmosfera, si richiede la trasmissione dei risultati degli autocontrolli periodici entro 60 giorni dalla data di campionamento, utilizzando il modello Em1.0 per la redazione del report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera.

Si riporta la seguente nota di specifica sui metodi:

*"Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs 152/06 e s.m.i., osservare nella scelta dei metodi la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa:*

*"...norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti"*

Per quanto riguarda la sezione rifiuti, si fornisce il seguente prospetto integrato, da valutare in luogo di quello presentato dall'azienda.

Si propone altresì la richiesta di trasmissione del dato degli obiettivi di recupero dei RAEE come previsto dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs 49/2014 di seguito ripreso:

**5.** *I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di Raee annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei Raee, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei Raee, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.*

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Classificazione dei rifiuti provenienti da terzi	Misura diretta discontinua	n.a.	La caratterizzazione dei rifiuti deve essere eseguita anche nel rispetto dell'Allegato D della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
Caratterizzazione dei rifiuti destinati ad altri impianti	Misura diretta discontinua		Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite secondo i criteri di accettazione (parametri e frequenze) previsti negli atti autorizzativi degli impianti di destinazione	Referti analitici e valutazioni scritte vanno conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento.  Comunicazione nella relazione annuale
Quantificazione rifiuti, ricevuti, recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale
Obiettivo di recupero	Misura diretta discontinua	%	1 volta / anno	Comunicazione nella relazione annuale

### CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

In relazione a quanto previsto dall'art. 20 c.4 del D.Lgs 49/2014 sulla gestione dei RAEE, è previsto che "...omissis.. l'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno..omissis", si riporta il seguente profilo di controllo di parte pubblica. Le frequenze riportate potranno essere oggetto di revisione alla luce del Piano di Ispezione Regionale di cui all'art. 29-decies commi 11-bis/11-ter del D.Lgs 152/06 e smi

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
RIFIUTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	Tutti gli anni
ACQUE SOTTERRANEE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- conducibilità elettrica specifica</li> <li>- ossidabilità</li> <li>- solfati, nitrati</li> <li>- arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco</li> </ul>	PIEZOMETRI: A, B, C	Triennale
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA

### Conclusioni

Nell'ambito della procedura I.P.P.C., esaminata la documentazione presentata dal proponente ai fini del rilascio dell'AIA, questa Struttura ritiene che gli impatti derivanti dal processo svolto in sito, possano essere adeguatamente contenuti e minimizzati per mezzo di una gestione operativa responsabile da parte del Gestore, aspetti su cui sarà compito istituzionale della scrivente vigilare nell'ambito dei previsti controlli d'impianto.

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo**

Struttura semplice – Attività di produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211 - fax 0171329201

Tenuto conto che nella documentazione tecnica allegata, in diversi documenti (Elaborato 02-1 Relazione-Tecnica-Aia, pag. 55 e seg., 02-Allegato-5.A), si afferma che:

1. verranno scaricate in fognatura nera gestita dalla Mondo Acqua S.p.a. i **sol**i refluo provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi;
2. verranno scaricati in altri recettori (fognatura bianca non gestita dalla Mondo Acqua S.p.a.) le acque meteoriche di dilavamento, sia prima che seconda pioggia;
3. non sono presenti scarichi di acque reflue industriali;

La Mondo Acqua S.p.a. con la presente, in relazione agli scarichi in pubblica fognatura nera richiede la produzione da parte della ditta Aimeri Ambiente S.p.a. di **comunicazione di scarico assimilabile** ai sensi del D.P.R. n°227/2011 e s.m.i. da predisporre secondo l'allegato 5: Scarichi assimilabili - "Regolamento del Servizio idrico integrato in A.T.O./4 Cuneese".

Il Responsabile Gestione S.I.I.

Chiara Ing. Mirto



Provincia di Cuneo  
  
Prot. N. 0109884 13/11/2014  
F. 9 - 2014  
Tit. 08.02 Arrivo 232



L. 241/90 - L.R. 44/2000 - D.Lsg. 152/06 e s.m.i.

Conferenza del 11 novembre 2014

OGGETTO: AIMERI AMBIENTE S.r.l.: procedimento rilascio autorizzazione integrata ambientale – I.P.P.C. – impianto sito in Mondovì, Via Aosta, 4/6.

PARTECIPANTE	FIRMA	RISULTANZE
Comune di Mondovì		
A.S.L. CN1 di Mondovì		
Dip. Prov.le ARPA	<i>[Handwritten Signature]</i>	Prot 93804 del 12/11/14
Comando Vigili del Fuoco di Cuneo		
MONDO ACQUA SpA	<i>[Handwritten Signature]</i>	PARERE ALLEGATO FAVORENDE
<b>SERVIZI PROVINCIALI</b>		
Tutela Territorio	<i>[Handwritten Signature]</i>	PARERE FAVORENDE PREVIE INTEGRAZIONI
Gestione Risorse del Territorio		
<b>PRESIDENTE CONFERENZA</b>		
Dott. LUCIANO FANTINO	<i>[Handwritten Signature]</i>	